



Ordinanza del Sindaco n. 7 del 26 febbraio 2016

OGGETTO: Divieto di utilizzo a scopi irrigui, zootecnici, ortofrutticoli, ludici e divieto di utilizzo per attività di pesca con la sola eccezione di quella no-killing dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso Arielli nell'intero tratto ricadente in territorio di Ortona per inquinamento da salmonella nel punto di campionamento Fosso Arielli R131ORL3 – 20 metri a monte della SS 16 Adriatica –
- Fiume Moro nell'intero tratto ricadente in territorio di Ortona per inquinamento da salmonella nel punto di campionamento F. Moro R1311MR3A – Ripari di Ortona –

Rapporti di prova NRG 971 e NRG 1169 dell'IZSAM "G. Caporale" sez. di Pescara.

IL SINDACO

Viste:

- la nota n. 755/LU del 10.02.2016 della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto – assunta al prot. g.le dell'Ente n. 5391 del 23/02/2016 ad oggetto: *"Ricerca Salmonella - campionamenti ARTA – Monitoraggio Acque Superficiali – PE/170/16-2016PE1169"* con cui si comunica che con rapporto di prova NGR1169 dell'IZSAM "G. Caporale" sez. di Pescara, è stata evidenziata la presenza di un inquinamento da salmonella nel punto di campionamento posto nel Comune di Ortona - Fosso Arielli – R 131ORL3 - 20 metri a monte della SS 16 Adriatica;

- la nota n. 756/LU del 10.02.2016 della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto – assunta al prot. g.le dell'Ente n. 5390 del 23/02/2016 ad oggetto: *"Ricerca Salmonella - campionamenti ARTA – Monitoraggio Acque Superficiali – PE/138/16-2016PE971"* con cui si comunica che con rapporto di prova NGR 971 dell'IZSAM "G. Caporale" sez. di Pescara, è stata evidenziata la presenza di un inquinamento da salmonella nel punto di campionamento posto nel Comune di Ortona – F. Moro – R 1311MR3A – Ripari di Ortona;

Considerato che l'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto, nelle note sopra citate, chiede di disporre, in via precauzionale, una limitazione all'uso di tali corsi d'acqua, al fine di salvaguardare la salute pubblica, indicando di:

- vietare l'utilizzo di dette acque a scopi irrigui,
- vietare lo svolgimento di attività ludiche in dette acque o di usare le stesse a scopi ludici;
- vietare la pesca in detti corsi d'acqua, con la sola eccezione della pesca no-killing;

Rilevata pertanto l'urgenza e l'indifferibilità di emanare la presente Ordinanza, dando attuazione a quanto richiesto dalla ASL 02 Lanciano Vasto Chieti con le note citate, in considerazione del fatto che le acque di che trattasi vengono impiegate in attività agricole, zootecniche, ludiche, sportive, e altro e che la presenza di salmonella potrebbe rappresentare un pericolo per la salute pubblica;

Richiamato il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

in attuazione di quanto richiesto dall'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto con le note n. 755/LU e n. 756/LU del 10.02.2016 citate, quanto segue:

1. È VIETATO in via precauzionale e a tutela della salute pubblica,

- l'uso a scopo irriguo, zootecnico, ortofrutticolo,
- lo svolgimento di attività ludiche e l'uso a scopo ludico;
- l'utilizzo per attività di pesca ad eccezione di quella no-killing;

delle acque del Fosso Arielli e del Fiume Moro nei tratti ricadenti in territorio di Ortona per inquinamento da salmonella spp.

2. l'immediata esecutività della presente Ordinanza.

3. la vigenza del presente provvedimento fino a revoca comprovata da analisi favorevoli accertanti l'assenza di salmonella, tempestivamente comunicate dall'ARTA Abruzzo al Comune di Ortona nella persona del Sindaco

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online comunale e sul sito istituzionale del Comune di Ortona, con valore di notifica alla popolazione.

Avverso alla presente Ordinanza sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

DEMANDA

Il controllo e la corretta attuazione della presente Ordinanza agli organi e alle autorità competenti.

INVIA

la presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza e per dovuta conoscenza

- All' ASL 02 Lanciano – Chieti – Vasto;
- all'ARTA Abruzzo;
- alla Prefettura di Chieti;
- alla Regione Abruzzo;
- alla Provincia di Chieti;
- al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- ai Carabinieri Comando Compagnia di Ortona;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ortona;
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ortona;
- al Dirigente Settore III – Attività Tecniche e Produttive.

L'inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p.

IL SINDACO

Dott. Vincenzo d'OTTAVIO

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)